

(N. 611)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SCELBA)

di concerto col Ministro del Bilancio

(VANONI)

e col Ministro del Tesoro

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 1954

Concessione alla Regione siciliana del contributo di cui all'articolo 38 dello Statuto, per gli esercizi finanziari dal 1952-53 al 1954-55 e determinazione dei rimborsi allo Stato, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, per gli esercizi medesimi.

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 2 agosto 1952, n. 1091, è stata data attuazione, per il periodo 1° giugno 1947-30 giugno 1952, all'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il quale stabilisce che « lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nella esecuzione di lavori pubblici ». Questa somma, secondo la stessa disposizione, deve tendere a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto alla media nazionale.

Nella relazione alla legge suddetta ebbesi a fare presente che l'applicazione del citato articolo 38 dello Statuto avrebbe dovuto considerarsi, in linea di principio, connessa anche all'attuazione del complesso delle altre norme statutarie, specie di quelle di natura finanziaria.

Nel frattempo norme di attuazione dello Statuto regionale in talune altre materie sono state già emanate, tuttavia i rapporti finanziari fra Stato e Regione continuano ad essere tuttora regolati dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, il quale stabilisce, com'è noto, che lo Stato provveda a sostenere per conto della Regione, salvo rimborso, le spese per i

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

servizi da trasferire alla medesima e del personale addettovi.

Circa i diretti interventi dello Stato nell'ambito delle disposizioni e delle finalità di cui all'articolo 38 dello Statuto, essendo oramai esaurite le autorizzazioni di spesa all'uopo recate dal decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 e dalla legge 29 dicembre 1948, n. 1522, il presente provvedimento fa riferimento soltanto all'articolo 25 della legge 10 agosto 1950, n. 646, istitutiva della Cassa del Mezzogiorno, la quale, com'è noto, continua ad attuare, nei sensi e con le modalità ivi previsti, gli interventi predetti.

Pertanto, anche in rapporto alle somme già assegnate al titolo anzidetto, con l'articolo 1, del disegno di legge che viene, ora, sottoposto all'approvazione, il contributo di solidarietà

nazionale viene proposto, per gli esercizi finanziari dal 1952-53 al 1954-55, nella misura di 45 miliardi.

Nel contempo, per i medesimi esercizi, l'ammontare complessivo dei versamenti della Regione a rimborso delle suddette spese eseguite dallo Stato per suo conto, viene fissato, in via definitiva, mediante l'articolo 2, in milioni 22.500.

Nell'articolo 3, sono indicati, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, i mezzi di copertura dell'onere derivante dal provvedimento al netto delle somme da versarsi dalla Regione.

Con l'articolo 4 si dà facoltà al Ministro del Tesoro di opportare le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il contributo a titolo di solidarietà nazionale previsto dall'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana viene determinato per il periodo 1° luglio 1952-30 giugno 1955, nell'importo di lire 45 miliardi anche in rapporto al disposto dell'articolo 25 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

Art. 2.

La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della Regione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, dovuta a titolo di rimborso dalla Regione, viene determinata, in via definitiva, per lo stesso periodo 1° luglio 1952-30 giugno 1955

di cui al precedente articolo, nell'importo di lire 22.500.000.000.

Art. 3.

All'onere di lire 22.500.000.000. derivante dalla presente legge al netto dei versamenti da effettuarsi dalla Regione a' termini dell'articolo 2, verrà fatto fronte per lire 17.750 milioni con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette risultanti dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1953-54 e per lire 4.750 milioni mediante riduzione di una pari somma dello stanziamento del capitolo n. 520 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-1955.

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.